

CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)



SETTORE SERVIZI TECNICI

**Centro di messa in riserva e trasferimento per l'avvio a
smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta
differenziata sul territorio comunale - codice CER 20.01.08 - per 1 anno
dal 01.04.2022 al 31.03.2023**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il RUP

Arch. Valentina Ascione

Il Dirigente

Arch. Olimpio Di Martino

Nel seguito si farà riferimento alla normativa di seguito indicata, a cui è tenuta la perfetta osservanza dall'Impresa Aggiudicataria:

- D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. (Codice dell'Ambiente) con particolare riferimento alla Parte Prima (Disposizioni generali) e alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti, imballaggi e di bonifica dei siti inquinati), artt. 177-266 e relativi allegati;
- Norme per la tracciabilità di rifiuti relative al SISTRI (Sistema informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) e al tracciamento tradizionale tuttora vigente, ovvero:
 - D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., artt. 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193 e 260-bis e 260-ter ;
 - DM Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 "SISTRI - Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti";
 - DM Ambiente 24 aprile 2014, n.126 recante disposizioni in materia di assoggettamento e semplificazione del SISTRI, in attuazione dell'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art.11 D.L. 31 agosto 2013, n. 101 - convertito mediante Legge 30 ottobre 2013, n.125 e modificato successivamente (da ultimo ad opera del DL 30 dicembre 2015 n.10) - in materia di operatività del SISTRI e regime transitorio;
- DM 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", coordinato con la "Decisione 2014/955/UE che introduce il "Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti" (EER) e non richiede una normativa nazionale di riferimento;
- DM Ambiente 3 giugno 2014, n.120 "Regolamento Albo Nazionale Gestori Ambientali" e Deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- D. Lgs. 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Normativa imposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; Det. n. 1 del 15/01/2014 - definita nell'art. 32 D.Lgs. del 24.06.2014, n. 90, e con le certificazioni rilasciate dalle Prefetture competenti per territorio "White List";
- Legge Regione Campania 28.03.2007, n. 4, così come modificata dalle leggi regionali 14.04.2008, n. 4; 21.01.2010, n. 2; 05.05.2011, n. 7; 27.01.2012, n. 1; 24.01.2014, n. 5; e dalle sentenze della Corte Costituzionale 30 novembre - 4 dicembre 2009, n. 314 e 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 69 (norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
- Legge Regione Campania 27.02.2007, n. 3 e s.m.i. (disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);
- Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007.

Indice:

art. 1 Servizio oggetto dell'appalto

art. 2 Definizioni - Nomine

art. 3 Obbligo di continuità dei servizi

art. 4 Durata dell'appalto

art. 5 Estensione dell'appalto

art. 6 Valore dell'appalto - Quantitativo da smaltire

art. 7 Conoscenza delle condizioni di appalto

art. 8 Effetto obbligatorio del contratto

art. 9 Soggetti ammessi alla gara

art.10 Requisiti di ordine generale art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.11 Requisiti di idoneità professionale art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.12 Requisiti di capacità economica finanziaria art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.13 Requisiti di capacità tecnica professionale art.83 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.14 Garanzia della qualità art. 87, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.15 Gestione ambientale art. 87, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.16 Requisiti da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.17 Criterio di aggiudicazione art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.18 Modalità di aggiudicazione

art.19 Modalità di stipulazione del contratto

art.20 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

art.21 Documenti che fanno parte del contratto

art.22 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

art.23 Cessione del contratto

art.24 Cessione del credito

art.25 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

art.26 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

art.27 Rapporti contrattuali

art.28 Sede legale dell'Appaltatore

art.29 Tutela della privacy

art.30 Riferimento alla legge

art.31 Corrispettivo dell'appalto - Invariabilità del prezzo

art.32 Modalità e termini per l'avvio dell'esecuzione del contratto

art.33 Modalità di conferimento del rifiuto

art.34 Controllo e vigilanza

art.35 Sospensione dell'esecuzione del contratto

art.36 Termine per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto

art.37 Anticipazione

art.38 Pagamento del corrispettivo

art.39 Subappalto

art.40 Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore

art.41 Penali

art.42 Esecuzione d'ufficio

art.43 Risoluzione del contratto

art.44 Recesso dal contratto

art.45 Riserve e reclami

art.46 Spese

art.47 Controversie

art.48 Garanzie per la partecipazione alle procedure art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.49 Garanzia definitiva art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

art.50 Assicurazioni

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - Servizio oggetto dell'appalto, identificazione e provenienza del rifiuto

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un centro di messa in riserva e trasferimento per l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto umido (CER 20.01.08), presso piattaforme autorizzate, proveniente da raccolta differenziata, nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Ercolano (NA).

Il rifiuto è di proprietà dell'Ente sino al momento della consegna all'impianto.

Restano proprietà dei destinatari sia le frazioni merceologiche riciclabili provenienti dalla selezione sia le parti non valorizzabili.

Non può essere addebitato all'Ente l'onere dello smaltimento finale dei residui non recuperabili.

ART. 2 - Definizioni - Nomine

Appaltatore e/o Esecutore e/o Impresa Appaltatrice (I.A.): La persona fisica o giuridica alla quale il committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Committente (Ente): Comune di Ercolano (NA), c.so Resina, 39 - Ercolano.

Responsabile del Procedimento: Nominato dall'Ente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Rappresentante dell'Appaltatore: L'appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del responsabile dell'appalto che sarà referente dell'Ente nei rapporti con l'I.A., ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

Le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore per tramite del responsabile dell'appalto, da questo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante comunicazione a mezzo pec.

ART. 3 - Obbligo di continuità del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto é a tutti gli effetti connesso e consequenziale ai servizi pubblici essenziali e quindi costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del D.Lgs 152/2006 e smi.

Esso pertanto non potrà né essere sospeso, né abbandonato, salvo casi di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico della stessa ogni onere derivante da tale inadempienza, utilizzando la polizza fideiussoria e/o la garanzia definitiva prestata per incaricare altra ditta per l'espletamento del servizio.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 cp (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 4 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 1 anno dal 01.04.2022 al 31.03, ovvero dalla data di inizio effettivo del servizio.

Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto, salvo proroga nei modi e nei termini di legge. In nessun caso il contratto potrà essere rinnovato tacitamente.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire

la continuità del servizio attuale.

ART. 5 - Estensione dell'appalto

Qualora alla scadenza naturale del contratto, ed in ogni caso di risoluzione anticipata dello stesso, non siano state completate le formalità relative alla nuova gara e conseguente affidamento del servizio, l'I.A., è tenuta, previa richiesta dell'Ente entro un mese dalla scadenza del servizio, alla prosecuzione del servizio fino alla data di assunzione del medesimo da parte di una nuova I.A. ai sensi dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Durante il suddetto periodo di servizio integrativo, restano ferme tutte le condizioni stabilite dal contratto e dal presente CSA.

ART. 6 - Valore dell'appalto

L'importo a base di appalto, per l'intera durata del servizio è pari a € 1.320.000,00 oltre IVA di cui € 13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 273.582,00 per costo della manodopera, così distinto:

t. 550/mese x 12 mesi = t. 6600 x €/t 198,00	=	€ 1.306.800,00+
t. 550/mese x 12 mesi = t. 6600 x €/t 2,00 (oneri per la sicurezza)=		<u>€ 13.200,00=</u>
costo totale		€ 1.320.000,00

oltre IVA, di cui € 273.582,00 per costo manodopera.

Si precisa che:

- l'appalto è a misura in funzione del peso effettivo, che sarà certificato dalla documentazione di rito, dei rifiuti conferiti presso l'impianto/piattaforma autorizzato.

Il quantitativo suindicato di rifiuti da smaltire può essere suscettibile di incrementi o riduzioni e, pertanto:

a) la maggiore quantità di rifiuto sarà oggetto di apposito pagamento, il cui importo sarà determinato dal prodotto tra la maggiore quantità ed il prezzo unitario offerto in sede di gara dall'I.A.;

b) in caso di minore quantità, tale evento non sarà vincolante per l'Ente, per cui il mancato raggiungimento della quantità suindicata non dà diritto all'I.A. di richiedere per tale motivo alcun riconoscimento o indennizzo;

- il prezzo unitario che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto;

- la spesa è finanziata con fondi comunali.

- i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 15.840,00 non soggetti a ribasso;

- nell'offerta, l'operatore economico dovrà indicare i costi per la sicurezza aziendale.

ART. 7 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

La partecipazione delle ditte all'appalto di cui al presente CSA, implica da parte delle stesse la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio delle ditte stesse circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del prezzo offerto.

ART. 8 - Effetto obbligatorio del contratto

L'I.A. resterà vincolata con la presentazione dell'offerta.

L'Ente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

L'I.A. dovrà, entro il termine fissato dall'Ente, presentarsi per la stipula del contratto, previa esibizione dei documenti richiesti, del deposito della garanzia definitiva, così come previsto dal disciplinare di gara e dal presente CSA.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 9 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, così come individuati all'art. 45 del medesimo Decreto e, nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, così come individuati all'art. 48 sempre del citato Decreto.

ART. 10 - Requisiti di ordine generale

I soggetti che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

ART. 11 - Requisiti di idoneità professionale

I soggetti che intendono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, devono essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la CCIAA della Provincia in cui l'Impresa ha sede con attivazione dei servizi oggetto di appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE. Inoltre, essi devono essere iscritti o aver presentato istanza di iscrizione nella "white list" della Prefettura nella Provincia in cui la ditta ha sede.

Per le imprese non residenti in Italia, l'iscrizione alla CCIAA dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza.

ART. 12 - Requisiti di capacità economico finanziaria

I soggetti che intendono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, devono possedere i seguenti requisiti:

- n. 2 referenze bancarie

ART. 13 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti che intendono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avere eseguito per Enti pubblici, nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo di € 660.000,00 pari ad almeno il 50% dell'importo posto a base di gara di € 1.320.000,00.

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

- autorizzazione dell'impianto/piattaforma in una delle seguenti forme previste dalla vigente normativa:

- 1) procedura ordinaria regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- 2) procedura semplificata provinciale ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- 3) autorizzazione integrale ambientale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per operazioni di recupero e messa in riserva ai fini del recupero e per operazioni di smaltimento e deposito preliminare ai fini del recupero e dalla quale si evinca l'elenco dei codici CER per i quali si è autorizzati.

L'impianto/piattaforma:

- a) deve essere dotato di impianto di pesa;

b) garantire la messa in riserva del quantitativo settimanale di 137,5 t. e di 550 t. mensili;
c) la logistica e la dimensione della struttura, devono essere adeguate a garantire il ricevimento delle quantità giornaliere indicate al precedente punto, mantenendo un agevole flusso degli autocarri in ingresso ed in uscita, senza interferenze e senza che si determinino lungaggini nelle attività di conferimento del rifiuto;
d) essere ubicato ad una distanza massima di 50 km dalla sede comunale, precisando che per distanza si intende il percorso stradale più breve, calcolato a mezzo del portale www.viamichelin.it;

- avere titolarità o disponibilità di un impianto/piattaforma con almeno una delle caratteristiche di cui ai punti 1),2) e 3), tale da garantire il recupero/smaltimento dell'intero quantitativo indicato e per tutta la durata dell'appalto.

Al riguardo si precisa che:

- non è ammessa la sostituzione dell'impianto/piattaforma indicato in sede di gara, salvo casi di forza maggiore. In quest'ultima circostanza è ammessa la sostituzione temporanea, previa autorizzazione dell'Ente, con precisazione che gli eventuali maggiori costi, derivanti da tale sostituzione, saranno a carico dell'I.A.

ART. 14 - Garanzia della qualità art. 87, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - settore di accreditamento EA39 - e della Certificazione UNI EN ISO 14001:2004- settore di accreditamento EA39 - per attività di servizi di igiene urbana e/o di nettezza urbana inerenti la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, lo spazzamento e il trasporto di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

ART. 15 - Gestione ambientale art. 87, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e smi

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 - serie di accreditamento EA39 - per attività di servizi di nettezza urbana e/o igiene urbana, inerenti la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, lo spazzamento e il trasporto di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi

ART. 16 - Requisiti da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, sarà espressamente indicata nel disciplinare di gara.

PROCEDURA DI GARA

ART. 17 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'applicazione dell'art. 97 del medesimo Decreto, in base ai seguenti elementi:

A) offerta tecnica punti 70;

B) offerta economica punti 30.

A) Offerta Tecnica - qualità del servizio offerto (punteggio max = 70/70)

A.1 Caratteristiche organizzative del servizio (max punti 35/70)

Fermo restando quanto previsto all'art. 34 del presente CSA circa il conferimento al centro che dovrà essere fissato e/o concordato tra il gestore del servizio integrato di igiene urbana dell'Ente e l'I.A., sarà oggetto di valutazione la proposta del concorrente circa il calendario annuo lavorativo di apertura e chiusura del centro, ovvero - individuando quale

elemento di positiva valutazione - la più ampia disponibilità al conferimento sia per il numero di giorni lavorativi annui che per la disponibilità circa gli orari di apertura giornaliera, oltre che eventuali, ulteriori, proposte organizzative. Verrà, altresì, valutata l'organizzazione interna del sito che consenta un risparmio dei tempi di stallo degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, ovvero personale a qualunque titolo adibito alle operazioni di conferimento, disponibilità di mezzi idonei alle operazioni di pesatura etc.

A.2 Misura tutela ambiente (max 20/70)

La tutela del territorio e dell'ambiente con la conseguente tutela delle condizioni di salubrità per la salute dei cittadini è obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale.

In tale ottica, considerata la peculiarità della materia, verranno valutate positivamente le ditte che nella loro attività utilizzino standard qualitativi rivolti a tale specifico aspetto. E' richiesto quindi al concorrente di indicare - fornendo idonea documentazione - i relativi sistemi antinquinamento e le misure attuate per la salubrità dell'ambiente e la sicurezza degli addetti ai lavori. Verranno, altresì, valutate positivamente proposte collaborative per la diffusione della cultura ambientale (opuscoli informativi da distribuire agli utenti, alla platea scolastica etc.)

A.3 Efficienza e tempestività del servizio (max 15/70)

Ai fini di una maggiore efficienza e tempestività del servizio, in merito al trasporto dei rifiuti in oggetto dalla sede comunale all'impianto indicato in sede di gara, verranno valutate positivamente le offerte che indicheranno un impianto con minor distanza dalla sede comunale. Al fine della verifica delle distanze, dovrà essere utilizzato il sito web: <https://www.google.it/maps/dir>. La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più corto per spostamenti in auto in termini di km. Nei campi destinati all'inserimento dei punti di partenza e di arrivo, saranno inseriti gli indirizzi dell'Ente (c.so resina, 39) e degli impianti indicati in sede di gara, oppure le coordinate GPS. Al riguardo si precisa che il punteggio max di 10 punti sarà assegnato all'impianto sito alla minor distanza, mentre il punteggio da assegnare agli altri concorrenti, sarà direttamente proporzionale alla loro distanza, calcolato secondo la seguente formula:

$$P_{\text{conc. iesimo}} = \text{distanza minore} / \text{distanza concorrente iesimo} \times 15$$

B) Offerta economica (max 30/70)

L'offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore all'importo indicato come base di gara all'art. 6 del presente CSA.

ART. 18 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Impresa che otterrà il punteggio maggiore e non esclusa quale offerta anomala.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Ente ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

E' facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 19 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

L'I.A. del servizio, dovrà entro il termine fissato dall'Ente, presentarsi per la stipula del

contratto, previa esibizione dei documenti richiesti di cui al successivo art. 22 del presente CSA e comunque non prima di 35 gg dall'invio dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'I.A., entro il termine fissato, l'Ente ha la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria, incamerando la somma depositata a titolo di garanzia provvisoria, salvo il maggior danno.

ART. 20 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

Nel caso vi siano norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente CSA, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del cc.

ART. 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente CSA;
- b) l'offerta tecnica ed economica;
- c) le polizze di garanzia e assicurazioni;
- d) eventuale documentazione, nel caso di avvalimento;
- e) autorizzazione impianto/piattaforma per il conferimento dei rifiuti in oggetto;
- f) documento DVR per attività espletata per il servizio oggetto dell'appalto e DUVRI redatto dall'Ente.

ART. 22 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'I.A. vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

ART. 23 - Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la nullità dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 24 - Cessione del credito

E' fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'eventuale risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 25 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'I.A. comporta "ope legis" lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Qualora l'I.A. sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'I.A. sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché in possesso di tutti i requisiti facenti parte all'impresa mandante.

ART. 26 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente CSA, l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama l'osservanza del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

L'I.A., inoltre, dovrà attestare la conoscenza del Codice del Comportamento dei dipendenti del Comune di Ercolano, impegnandosi affinché lo stesso trovi applicazione, per le parti compatibili, anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori nonché nei confronti dei dipendenti e collaboratori del subappaltatore, consapevole che in caso di violazioni degli obblighi da esso derivanti, l'Ente invocherà la risoluzione di diritto del contratto.

L'I.A. dovrà attestare, altresì, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti, o loro coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado, dell'Ente, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, e di impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n. 165/2001.

ART. 27 - Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal RUP.

Il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di predisporre, in accordo con l'I.A., il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con gli uffici dell'Ente che tutti gli interventi e consequenziali atti siano corretti.

L'I.A. dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizio, di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'I.A. si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Rappresentante dell'I.A.), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto.

Il Responsabile dell'I.A. provvederà, per conto della stessa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Ente.

ART. 28 - Sede Legale dell'Appaltatore

L'I.A. all'atto della stipula del contratto dovrà dichiarare la sede legale presso la quale sarà inviata qualunque comunicazione da parte dell'Ente.

Ogni variazione di detta sede dovrà essere tempestivamente comunicata dall'I.A. all'Ente; nel caso che ciò non avvenisse e di conseguenza l'Ente non avesse la possibilità di inviare all'I.A. eventuali comunicazioni, queste saranno, a tutti gli effetti di legge, date per notificate presso l'Albo Pretorio dell'Ente.

ART. 29 - Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, si informa che i dati forniti dalle imprese verranno trattati dall'Ente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

ART. 30 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente CSA, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quante eventualmente emanate in vigore del contratto di servizio regolata dal presente capitolato.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 - Corrispettivo dell'appalto - Invariabilità del prezzo

Il corrispettivo dell'appalto, che sarà quello risultante dall'importo posto a base di gara decurtato del ribasso offerto, sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso e sarà determinato dalla seguente formula:

costo unitario offerto x peso conferito in impianto.

Il prezzo offerto dall'I.A. si deve intendere remunerativo per tutti i servizi e gli obblighi contrattuali.

Il corrispettivo per i servizi in oggetto è determinato esclusivamente dal peso effettivo dei rifiuti conferiti presso l'impianto in R13. Pertanto, l'I.A. non potrà vantare a qualsiasi titolo, ulteriori crediti nei confronti dell'Ente derivanti dalla distanza dell'impianto R3 di recupero/smaltimento.

L'I.A. non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo sostenute.

ART. 32 - Modalità e termini per l'avvio e per l'esecuzione del contratto

Divenuto esecutivo il contratto il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio alle procedure per la consegna del servizio.

La consegna del servizio, risultante da apposito verbale, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'I.A. non si presenta per la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini di avvio del servizio decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Ente di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'I.A. è esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà dell'Ente, a mezzo del Responsabile del procedimento, autorizzare la consegna anticipata del servizio attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano la consegna anticipata, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

ART. 33 - Modalità di conferimento del rifiuto

I rifiuti saranno trasportati, in osservanza delle Ordinanze Sindacali disciplinanti il conferimento della frazione in oggetto del presente CSA, con cadenza giornaliera, incluso i festivi ed escluse le sole domeniche quando non coincidenti con giorni festivi, al centro di messa in riserva, a cura del Gestore dei servizi di igiene urbana dell'Ente e, nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi, ed avviati dall'I.A. all'impianto finale per il recupero/smaltimento.

ART. 34 - Controllo e vigilanza

La vigilanza sul servizio competerà all'Ente per tutto il periodo di affidamento dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite gli uffici incaricati.

L'I.A. consentirà tali controlli da parte dell'Ente nei modi e forme di legge.

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Ente non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione del servizio oggetto del presente CSA.

Ogni e qualsiasi responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'I.A..

ART. 35 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Trattandosi di servizio essenziale a tutti gli effetti connesso e consequenziale ai servizi pubblici, costituente attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., non sono ammesse sospensioni nell'esecuzione del contratto.

ART. 36 - Termine per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto

Il termine per la ultimazione del servizio e delle prestazioni ad esso collegate è fissato in 1 anno dal **01.04.2022 al 31.03.2023**.

ART. 37 – Anticipazione

Non è prevista alcuna anticipazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 38 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a mezzo di rate bimestrali posticipate. La rata di saldo sarà corrisposta a conclusione del servizio.

Gli importi da corrispondere saranno determinati dal prodotto tra il costo per tonn. e l'effettivo quantitativo di rifiuto conferito, comprensivo del trasporto all'impianto finale e del costo del recupero/smaltimento.

La liquidazione del corrispettivo avverrà a mezzo di Determinazione Dirigenziale, previa acquisizione di regolare fattura e relativa documentazione per determinare l'effettivo quantitativo di rifiuto conferito dal Gestore dei servizi di igiene urbana dell'Ente, nonché del DURC, avente validità di legge.

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dall'Ente tutte le prestazioni inerenti il servizio, i materiali di consumo, le provviste, le spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio di che trattasi.

Il pagamento avverrà, ad avvenuta esecutività della Determinazione di liquidazione, a mezzo mandato di pagamento emesso dal Tesoriere dell'Ente sul conto dedicato comunicato dall'I.A. ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'I.A. di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale o acquisizione di DURC non regolare.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto senza il quale non si farà seguito ad alcun pagamento.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Ente, l'I.A. avrà diritto agli interessi ai sensi di legge.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione di un verbale fra l'Ente e l'I.A..

ART. 39 - Subappalto

E' fatto divieto assoluto alla I.A. di subappaltare o cedere ad altri l'appalto.

ART. 40 - Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore

La gestione del servizio oggetto del presente CSA verrà effettuata dall'I.A. a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, per mezzo di personale e organizzazione propria.

L'I.A. in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque sollevato ed indenne l'Ente da ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto, che potesse comunque a chiunque derivare, in relazione al servizio oggetto dell'appalto, manlevando con ciò l'Ente

ed i suoi obbligati da ogni o qualsivoglia azione sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'I.A., inoltre, risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio, nonché nei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando l'Ente ed i suoi obbligati da ogni qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche verso terzi.

E' fatto obbligo all'I.A. di segnalare all'Ente tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che possono in qualche modo impedire il normale espletamento e la realizzazione del servizio. Sono a carico dell'I.A. tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'espletamento del servizio.

L'I.A. dovrà provvedere a tutto quanto previsto dalla legge in materia, compreso gli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi relativi alle unità lavorative utilizzate. A tal proposito, la I.A. dovrà presentare al Responsabile comunale del servizio, prima dell'inizio di quest'ultimo, copia del proprio piano di sicurezza interno all'azienda.

L'I.A. si obbliga a garantire, per l'intera durata dell'appalto, il conferimento da parte del gestore dei servizi di igiene urbana dell'Ente, della frazione dei rifiuti oggetto del presente CSA, con cadenza giornaliera, incluso i festivi ed escluse le sole domeniche non coincidenti con giorni festivi, presso il proprio centro di messa in riserva, nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi, per essere trasportati all'impianto finale per il recupero/smaltimento.

L'I.A. si obbliga a trasmettere alla S.A., bimestralmente dichiarazione di responsabilità che tutti i quantitativi conferiti sono stati effettivamente inviati, secondo la normativa vigente, all'impianto finale.

Gli oneri riguardanti la pesatura e lo smaltimento delle frazioni residuali a valle delle attività di recupero, di utilizzo e di riciclo, sono a carico della I.A.

Il servizio non potrà essere sospeso in alcun caso, fatto salvo motivi di forza maggiore non dipendenti dalla I.A., i quali andranno supportati da documentazione giustificativa. La sospensione del servizio comporterà l'automatica risoluzione ipso iure del contratto con l'eventuale richiesta per risarcimento danni derivati dalla inosservanza di tale normativa.

Inoltre l'I.A. dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le incombenze, nessuna esclusa, concernenti lo smaltimento/recupero del rifiuto umido.

L'I.A. dovrà rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme e le disposizioni in materia di prelievo e trasporto del rifiuto oggetto dell'appalto, senza che tali operazioni comportino ritardi e/o interruzioni. Nel caso di tali evenienze essi saranno addebitati alla I.A., con l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 41.

ART. 41 – Penali

In caso di inadempienze degli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il presente CSA, previa contestazione a mezzo pec, l'Ente tramite il responsabile del servizio, procederà all'irrogazione, ad insindacabile giudizio, di una sanzione pecuniaria di € 500,00 per ogni singola inadempienza, ovvero per ogni conferimento non garantito.

L'I.A. potrà presentare eventuali giustificazioni entro 24 ore decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate l'Ente procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.

Nel caso in cui le penali raggiungano un importo massimo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del servizio promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, al fine della risoluzione del contratto.

Inoltre, qualora l'I.A. contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, l'Ente ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della

controversia; in tal caso all'I.A. verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all'Ente dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

ART. 42 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo alla comunicazione della contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli art. 41 "Penalità" e art. 43 "Risoluzione del contratto" del presente CSA, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'I.A., le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese e/o la rivalsa di cui ai commi precedenti, con una maggiorazione del 15% quale rimborso delle spese generali, sarà operata dall'Ente con detrazione dal canone relativo al mese successivo in cui si è verificata l'esigenza di esecuzione d'ufficio.

ART. 43 - Risoluzione del contratto

L'Ente, potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con semplice atto unilaterale, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi

- 1) arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, del servizio e/o parti del servizio in appalto da parte dell'I.A.;
- 2) cessazione, scioglimento o fallimento dell'I.A.;
- 3) cessione o subappalto del servizio e/o parti dello stesso in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 4) venir meno, anche parzialmente, in capo all'I.A. dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento del servizio e/o parti dello stesso e/o di quelli non posseduti ed avvalsi per la partecipazione alla procedura di gara;
- 5) grave imperizia o negligenza nel dare seguito agli obblighi del CSA e del Contratto tali da compromettere la regolarità del servizio e/o parti dello stesso;
- 6) sopravvenuta condanna passata in giudicato del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per uno dei reati di illecito amministrativo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- 7) le modificazioni soggettive della composizione del soggetto partecipante alla gara ed affidatario del servizio in caso che lo stesso sia una ATI e/o un Consorzio, salvo quanto previsto dalle norme in materia;
- 8) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (INAIL - INPS), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- 9) vengano accertate da parte dell'Ente e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni e gravi carenze di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- 10) nelle ipotesi di cui alla L. n. 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- 11) qualora a carico dell'I.A. venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1-septies DL n. 629/1982 e smi;
- 12) il mancato mantenimento del deposito cauzionale definitivo e delle polizze assicurative per tutto il periodo di validità del contratto;
- 13) il raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali di cui all'art. 41 del presente CSA pari al 10% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Nelle predette ipotesi il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l'Ente darà comunicazione all'I.A. dell'intervenuta risoluzione a mezzo pec, ai recapiti indicati in sede di gara o in sede di contratto, incamerando la garanzia definitiva a titolo di risarcimento danni.

Nelle ipotesi di cui ai commi 10) e 11) del presente articolo l'Ente applicherà, altresì, le penali previste dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'I.A., l'Ente potrà procedere all'affidamento del servizio secondo i dettami dell'art. 110, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'Ente di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'I.A.

L'I.A. decaduta sarà comunque tenuta alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che l'Ente non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione.

ART. 44 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Ente si riserva il diritto di recedere unilateralmente l'appalto in qualsiasi momento.

L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente l'appalto in qualsiasi momento nei seguenti casi:

a) l'I.A. si renda colpevole di frode, grave negligenza o grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio e/o parti dello stesso, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio e arrechino o passano arrecare danno all'Ente.

Nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi prevista dall'art. 340 del cp (interruzione di servizio di pubblica necessità) verrà inviata la dovuta segnalazione alla competente A.G. e alla Prefettura competente per territorio.

L'Ente eserciterà tale diritto con preavviso non inferiore a 15 (quindici) gg all'I.A. con apposita formale comunicazione a mezzo pec, decorsi i quali l'Ente stesso potrà procedere al nuovo affidamento del servizio secondo quanto previsto dell'art. 110, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

L'I.A. decaduta sarà comunque tenuta alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che l'Ente non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione. In caso di risoluzione del contratto, all'I.A. spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

ART. 45 - Riserve e reclami

Tutte le riserve ed i reclami che l'I.A. riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati all'Ente a mezzo pec o a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente (in tal caso sarà cura dell'I.A. farsi rilasciare adeguata ricevuta).

ART. 46 - Spese

Sono a totale carico dell'I.A. tutte le spese per l'organizzazione del servizio quali:

- 1) adozione dei provvedimenti e delle cautele per l'incolumità del personale;
- 2) adozione dei provvedimenti e delle cautele per evitare danni alle cose, ai beni pubblici e

privati ed ai terzi, ricadendo sull'I.A. ogni responsabilità con manleva dell'Ente;
3) tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, comprese le spese per l'imposta di bollo e di registro.

ART. 47 - Controversie

E' categoricamente escluso il ricorso ad ogni procedura arbitrale.

Tutte le controversie e le contestazioni che dovessero insorgere tra l'Ente e l'I.A. per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, che non trovano risoluzione con le transazioni previste all'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con esclusione della competenza arbitrale, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

A tal fine l'I.A. fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la propria sede legale.

In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso l'Albo Pretorio dell'Ente.

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 48 - Garanzie per la partecipazione alle procedure

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, i soggetti partecipanti alla gara devono presentare una garanzia provvisoria di € 26.400,00 pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'I.A., ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria dell'Ente, previa prenotazione di deposito presso l'Ufficio di Ragioneria, che rilascerà un certificato di deposito provvisorio da allegare in originale ai documenti di partecipazione.

Le garanzie costituite in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa o da un istituto bancario, o da una compagnia di assicurazione o da un intermediario finanziario, di impegno al rilascio, in caso di aggiudicazione, della garanzia definitiva prevista all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

La garanzia provvisoria può essere costituita, sempre a scelta del concorrente, anche mediante garanzia fideiussoria che può essere rilasciata solo da:

- Istituto bancario;
- Società Assicurativa;
- Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fidejussione a copertura della garanzia provvisoria dovrà contenere l'esplicito impegno dal parte del Garante:

- nei confronti del Contraente, al rilascio della fideiussione per la costituzione della garanzia definitiva prevista all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e art. 54, comma 6, della LR n. 3/2007, qualora lo stesso risulti aggiudicatario della gara, in tale caso la garanzia provvisoria si estingue ad ogni effetto al momento della sottoscrizione del contratto;
- al pagamento dell'importo dovuto dal Contraente, per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti la partecipazione alla gara, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente, motivata con la ricorrenza dei

presupposti per l'escussione della garanzia, mediante versamento alla Tesoreria dell'Ente;

- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cc;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cc.

Le fidejussioni a copertura della garanzia provvisoria dovranno avere una validità minima di 180 giorni, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e la polizza a garanzia dell'offerta dovrà, altresì, contenere la dichiarazione, da parte del Garante, al rinnovo, a semplice richiesta dell'Ente, della validità della garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla scadenza del periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La validità cesserà con la comunicazione di aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione della gara.

Nel solo caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli gli stessi saranno svincolati entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai non aggiudicatari, la garanzia provvisoria verrà svincolata nell'atto con cui l'Ente comunicherà l'aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 49 - Garanzia definitiva

Per l'esatto adempimento del contratto d'appalto, l'I.A. dovrà costituire, prima della stipula del contratto e nel termine che sarà comunicato dall'Ente, apposita garanzia bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa al termine dello stesso previo accertamento del rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto medesimo.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'I.A. nascenti dal CSA e dagli atti di gara;
- di impegnarsi al pagamento dell'importo dovuto dall'I.A. entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente mediante versamento alla Tesoreria Comunale;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cc;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cc;
- di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale dell'I.A. nei confronti dell'Ente;
- di considerare inefficace, nei confronti dell'Ente, l'omesso pagamento dei premi da parte dell'I.A..

Resta all'Ente la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dall'Ente nel caso che l'I.A. non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente CSA.

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dall'Ente, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dello stesso, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva con decorrenza dalla data di costituzione della stessa, dovrà permanere fino a mesi sei successivi alla scadenza del servizio e sarà svincolata, liquidata e saldata ogni pendenza, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Qualora sia prorogata la validità del servizio l'efficacia della garanzia definitiva dovrà essere protratta per l'intero periodo di proroga e permanere oltre la scadenza secondo le modalità del comma precedente.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'I.A., la garanzia definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni.

Pertanto, qualora l'importo della medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'I.A. nella quantità necessaria al ripianamento dei danni.

L'importo della garanzia definitiva dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone variasse più del 5% rispetto a quello di riferimento della garanzia esistente.

ART. 50 - Assicurazioni

Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico dell'I.A. ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni all'Ente o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio dato in appalto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente, salvi gli interventi in favore dell'I.A. da parte di società assicuratrici.

In particolare è fatto obbligo all'I.A. di presentare apposite polizze di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), stipulate con primaria compagnia di assicurazione.

La polizza RCT deve prevedere i massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

1. Per sinistro: non inferiore a € 1.000.000,00;
2. Per persona: non inferiore a € 1.000.000,00;
3. Per danni a terzi: non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza RCO (responsabilità civile operai e prestatori di lavoro) dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

Le polizze come innanzi specificate dovranno coprire i relativi rischi di responsabilità civile verso terzi per danni anche da inquinamento, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il presente appalto.

Le polizze debbono contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per tutti i rischi nessuno escluso e non dovranno contenere percentuali di franchigia.

Le polizze, o eventuali loro appendici, dovranno essere vincolate a favore dell'Ente e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni dai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Le polizze RCT ed RCO devono essere prodotte e depositate in originale agli atti dell'Ente prima della stipula del contratto o della consegna anticipata del servizio e comunque entro i termini che saranno comunicati dall'Ente stesso.

Il RUP
arch. Valentina Ascione